

COMUNE DI MONTAZZOLI
Provincia di Chieti



**REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI
DI CONCESSIONE DA PARTE DEL COMUNE
DELL'ASSEGNO DI NATALITÀ PER IL
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE**

Entrato in vigore il 18/04/2007

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 11 del 30/03/2007

ART. 1 – FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di concessione da parte del Comune di Montazzoli dell'assegno di natalità "una Tantum" per la nascita di ciascun figlio;
2. Il presente regolamento si applica per l'anno 2007 e seguenti;
3. a partire dall'anno 2008 e seguenti il presente regolamento sarà applicato a condizioni che il Comune di Montazzoli abbia la disponibilità finanziaria in bilancio;

ART. 2 – DEFINIZIONE

1. ai fini del presente regolamento si intende per nascita di ciascun figlio tutti i bambini nati a partire dal 01 gennaio 2007.

ART. 3 – BENEFICIARI E REQUISITI

1. L'assegno di cui al presente regolamento è concesso alle famiglie, in occasione della nascita di un figlio, quanto sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) almeno uno dei genitori alla nascita del figlio sia cittadino italiano;
 - b) la madre sia residente nel Comune di Montazzoli da almeno dodici mesi alla data della nascita;
 - c) il minore sia residente nel Comune al momento della presentazione della domanda;
 - d) il reddito del nucleo familiare non superi i limiti stabiliti all'art. 4.

ART. 4 – LIMITI DI REDDITO

1. Il reddito del nucleo familiare di cui fa parte il minore per la cui nascita è richiesto l'assegno è valutato con riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31/03/1998, n° 109 e successive modificazioni e relativi decreti attuativi, recante disposizioni per la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.
2. In caso di nascita di primo figlio l'indicatore della situazione economica equivalente ISSE del nucleo familiare non deve essere superiore a 25.000,00 Euro;
3. In caso di nascita di figlio successivo al primo o di parto gemellare l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore a 30.000,00 Euro.

ART. 5 – DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

1. Per nucleo familiare, ai fini del presente regolamento, si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, e affiliazione.

ART. 6 – IMPORTO DELL'ASSEGNO

1. L'importo dell'assegno è stabilito in totali € 1.000,00 e l'erogazione viene così disciplinata: € 500,00 alla presentazione della domanda dopo la nascita del figlio ed € 500,00 in cinque rate annuali di € 100, 00 cadauna che saranno erogate nel mese di dicembre a partire dall'anno successivo alla nascita;
2. Le cinque rate di € 100,00 cadauna di cui al comma 1 del presente articolo sono da considerare parte integrante del contributo totale di € 1.000,00 e per tanto non rientrano nel caso di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente regolamento.

ART. 7 – CUMULABILITÀ

1. L'assegno di cui al presente regolamento è cumulabile con ogni altro intervento pubblico per il sostegno della natalità e maternità.

ART. 8 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda è presentata nel termine perentorio di tre mesi dalla data della nascita del figlio per il quale è richiesta l'assegno;
2. la domanda è presentata al Comune e può essere presentata solo da uno dei genitori nella cui famiglia anagrafica è iscritto il minore, purché il richiedente sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento;
3. la domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all' art. 3, oltre alla certificazione ISSE rilasciata da soggetto autorizzato.

ART. 9 - ADOZIONI

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche in caso di adozione;
2. l'adozione contemporanea di più minori viene equiparata a parto gemellare;
3. il termine perentorio di tre mesi di cui all' art. 8, comma 1 decorre dalla data del provvedimento che pronuncia l'adozione.

ART. 10 – PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DELL'ASSEGNO

1. Il Comune provvede all'istruttoria della pratica ed a erogare l'assegno entro trenta giorni dalla presentazione della domanda;

ART. 11 – REVOCA DELL'ASSEGNO

1. Qualora il minore per cui è stata presentata domanda di assegno sposti la residenza anagrafica al di fuori del territorio del Comune di Montazzoli nei primi sei anni di vita l'assegno è revocato;
2. le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle somme già erogate.

ART. 12 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Per le nascite e le adozioni avvenute dalla data del 01/01/2007 e l'entrata in vigore del presente regolamento il termine per la presentazione delle domande è fissato in tre mesi dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Montazzoli.